




a Deloitte business

NEWSLETTER



Numero 1/2022

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Assemblee a distanza fino al 31 luglio 2022

Ammortamenti sospesi anche nel bilancio 2021

I marchi rivalutati si ammortizzano in cinquanta anni

Le attività individuali sono escluse da Irap

Le Finanze aggiornano i coefficienti per l'usufrutto e le rendite

Nuove misure per i crediti per investimenti e ricerca e sviluppo

Dal 2022 compensazioni fino a 2 milioni di euro

INTERPRETAZIONI

Crediti prescritti: le regole per la deduzione della perdita

Per la disciplina CFC arrivano i chiarimenti e le regole per il calcolo del tax rate

Scissione e perdite fiscali: le condizioni per richiedere il riporto

Conferimenti di minoranza: per le holding criteri ad hoc

Gli ammortamenti liberano ai fini Ace la riserva di rivalutazione

Compra vendita di partecipazioni: gli indennizzi successivi spettanti all'acquirente riducono il costo di acquisto

DOTTRINA

Dal notariato uno studio sui conferimenti di partecipazioni

SCADENZE FISCALI

25 Gennaio

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel quarto trimestre del 2021 nei confronti di soggetti UE

26 Gennaio

Ravvedimento versamento acconto IVA 2021

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2021 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2021 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

31 Gennaio

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2022

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (c.d. Esterometro)

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO



LEGISLAZIONE

Assemblee a distanza fino al 31 luglio 2022

Il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, allunga i termini per le modalità di svolgimento in audio o video conferenza delle riunioni degli organi societari. L'articolo 3, comma 1 prevede infatti che le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi a distanza fino alla data del 31 luglio 2022, anche se non previsto espressamente dagli statuti.

Decreto legge 228 del 30 dicembre 2021, Articolo 3, comma 1

Il tasso di interesse legale passa all'1,25% dal 1° gennaio 2022

Il Decreto ministeriale del 13.12.2021 ha modificato la misura del tasso di interesse legale (articolo 1284 del codice civile), aumentandolo all'1,25% annuo a partire dal 1° gennaio 2022.

Decreto Ministero Economia e Finanze del 13 dicembre 2021

Ammortamenti sospesi anche nel bilancio 2021

La legge di bilancio 2022 interviene sul tema della sospensione dell'imputazione degli ammortamenti al conto economico. In particolare, il comma 711 dell'articolo 1 (con una modifica alla norma originaria, e cioè il comma 7 bis dell'articolo 60 del dl 104/2020), prevede che la possibilità di sospensione degli ammortamenti è estesa all'esercizio 2021 per i soli soggetti che nell'esercizio 2020 non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Legge 234 del 30 dicembre 2021, Articolo 1, comma 711

IMPOSTE SUI REDDITI



LEGISLAZIONE

I marchi rivalutati si ammortizzano in cinquanta anni

Con un intervento di fatto retroattivo, la legge di bilancio ha inserito modifiche al regime degli ammortamenti per i beni immateriali ordinariamente ammortizzabili in 18 periodi di imposta. Si tratta quindi di marchi ed avviamenti che sono stati oggetto di rivalutazione o di riallineamento in base alle disposizioni del decreto legge 104/2020.

La norma ora prevede che per questi beni l'ammortamento sia deducibile nella misura annuale massima di un cinquantesimo del costo rivalutato.

In alternativa, le imprese possono revocare la rivalutazione precedentemente eseguita, oppure integrare il versamento raggiungendo le aliquote delle imposte sostitutive normalmente previste dal Testo Unico per il riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici.

Legge 234 del 30 dicembre 2021, Articolo 1, Commi 622-624

Le attività individuali sono escluse da Irap

A partire dal periodo di imposta 2022 sono escluse dall'imposta regionale le persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale.

L'esclusione è soggettiva, quindi opera a prescindere dalla presenza o meno del presupposto organizzativo.

Legge 234 del 30 dicembre 2021, Articolo 1, Comma 8

Cambia ancora la versione 2021 del patent box

La nuova versione della misura di agevolazione per le imprese che impiegano beni immateriali, contenuta nell'articolo 6 del decreto legge 146/2021, è stata ulteriormente modificata dalla legge di bilancio 2022, che ne ha stabilito con chiarezza l'applicabilità dal periodo di imposta 2021, facendo rimanere salve – salvo scelta contraria del contribuente – le opzioni relative ai periodi precedenti.

Il nuovo patent box prevede la maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la realizzazione software, brevetti industriali, disegni e modelli; tra i beni coinvolti non sono più presenti i marchi (dei quali si era ipotizzato un reinserimento) e il know how.

Inoltre, per le immobilizzazioni in corso viene previsto un meccanismo di recupero dei costi sostenuti negli otto periodi precedenti quello in cui il bene immateriale ottiene il titolo di privativa industriale.

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, Articolo 6

Legge 234 del 30 dicembre 2021, Articolo 1, Comma 10

Per l'obbligo delle scritture di magazzino arrivano i nuovi limiti in euro

Dopo vent'anni dall'entrata in vigore dell'euro, sono stati tradotti nella nuova valuta (con arrotondamenti) i limiti che fanno scattare l'obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (articolo 1 comma 1 del DPR 695/1996, attuativo dell'articolo 14 del Dpr 600/1973).

Dopo la modifica (articolo 5 comma 14-quater del DL 146/2021) i riferimenti quantitativi diventano:

- 5,164 milioni di euro per i ricavi (erano 10 miliardi di lire);
- 1,1 milioni di euro per il valore delle rimanenze (era 2 miliardi di lire).

Decreto legge 146/2021, Articolo 5, comma 14 quater

INTERPRETAZIONI

Crediti prescritti: le regole per la deduzione della perdita

Nel principio di diritto 29.12.2021 n. 16 l'Agenzia delle Entrate si esprime in merito alla deduzione della perdita su crediti derivante da prescrizione. Non vi è dubbio che la prescrizione stessa rappresenti una circostanza certa e precisa che legittima la deduzione: *"la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è un'ipotesi che dà luogo in capo al creditore alla rilevazione contabile della perdita e alla deducibilità fiscale della stessa"*.

L'avvenuta prescrizione rappresenta però anche il termine massimo entro il quale la perdita è deducibile: *"In base alle modifiche apportate al comma 5-bis del citato articolo 101, sembra evincersi che l'avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenti il momento- limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita (su credito) non sia più possibile"*.

Agenzia Entrate, Principio di Diritto 29.12.2021 n. 16

Istituito il codice per il credito superace 2021

La risoluzione 10.12.2021 n. 70 provvede all'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del nuovo credito d'imposta ACE (articolo 19 del decreto- legge 73/2021).

I beneficiari e i cessionari dovranno utilizzare il seguente codice tributo:

- "6955" denominato "Credito d'imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10.12.2021 n. 70

Gli ammortamenti liberano ai fini Ace la riserva di rivalutazione

La costituzione di una riserva di rivalutazione, in quanto non disponibile, non rappresenta un incremento di patrimonio che può essere considerato ai fini dell'Ace; tuttavia, tale riserva concorre alla formazione della base ACE man mano che la stessa viene a liberarsi per effetto del realizzo dei maggiori valori iscritti in bilancio attraverso l'ammortamento.

Nella risposta ad uno specifico interpello, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che *"Nella Circolare n. 21/E del 21 giugno 2015 - con specifico riferimento alle "riserve da rivalutazione, iscrिवibili a seguito delle previsioni contenute in leggi speciali nonché in applicazione dell'obbligo di deroga di cui al comma quarto dell'art. 2423 del codice civile" - è stato, inoltre, chiarito che le riserve da rivalutazione sono riconducibili nel novero delle riserve da utili non disponibili, (poiché derivanti da fenomeni valutativi) e, quindi, non rilevanti ai fini dell'ACE, tuttavia, esse rilevano ai fini ACE, sempreché si siano formate a decorrere dal periodo d'imposta 2011, per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della riclassificazione in riserve disponibili."*

Agenzia Entrate, Risposta ad Interpello 30.12.2021 n. 889

Per la disciplina CFC arrivano i chiarimenti e le regole per il calcolo del tax rate

Il provvedimento 27.12.2021 n. 376652 dell'Agenzia delle entrate aggiorna i criteri per la determinazione del tax rate tra imposte nazionali ed imposte estere ai fini di verificare l'applicabilità della CFC rule alle partecipate estere.

I chiarimenti sulla più recente versione della disciplina (articolo 167 del Tuir) sono contenuti nella circolare n. 18 del 27 dicembre 2021.

La circolare fornisce chiarimenti in merito alla disciplina CFC applicabile a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018 ovvero, nella generalità dei casi, a partire dal periodo d'imposta 2019.

Dopo aver illustrato le finalità e il contesto normativo di riferimento della disciplina, il documento si sofferma sui requisiti per l'applicazione della stessa, distinguendo quelli soggettivi da quelli oggettivi consistenti nel:

- controllo esercitato dal soggetto residente nei confronti della partecipata estera;
- basso livello di tassazione scontato dalla stessa partecipata nel Paese estero, ovvero dalla propria stabile organizzazione, qualora abbia trovato applicazione il regime di esenzione sugli utili della stabile organizzazione previsto per norma interna dello Stato della casa madre ;
- conseguimento di specifici proventi.

Agenzia Entrate, Provvedimento 27.12.2021 n. 376652

Agenzia Entrate, Circolare 27.12.2021 n. 18

Interessi passivi: le regole sul regime transitorio per il ROL

Nell'ambito delle modifiche alla deduzione degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir), l'articolo 13, comma 3, del Dlgs 142/2018 introduce una disciplina transitoria per la transizione da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato su un risultato operativo lordo basato su valori contabili ("ROL contabile") ad uno basato su valori fiscali ("ROL fiscale"), specificamente volta ad evitare che si determinino distorsioni in capo al contribuente.

Nella risposta ad interpello 876 del 29 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha specificato le regole da seguire in relazione ad alcune fattispecie specifiche.

Innanzitutto, la variazione fiscale delle svalutazioni di magazzino, riconosciuta ai sensi dell'art. 92, co. 5 del TUIR, non concorre alla determinazione del ROL Fiscale se riferita ad accantonamenti imputati contabilmente in esercizi nei quali gli interessi passivi erano parametrati al ROL Contabile.

Inoltre

l'Agenzia ha ritenuto che il "componente positivo" derivante dalla liberazione del fondo privo di rilevanza fiscale concorra, per il suo intero importo (contabile), alla determinazione del ROL fiscale.

Da ultimo in merito all'utilizzo del fondo svalutazione di magazzino che vedono una stratificazione di accantonamenti, il criterio da seguire è quello FIFO, nel senso che si intendono utilizzati in via prioritaria accantonamenti eseguiti in data più lontana al fine di consentire un celere adeguamento al regime ordinario dell'art. 96 attraverso una conseguente riduzione al minimo della durata del regime transitorio.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 29 dicembre 2021 n. 876

Il ruling tardivo del patent box si gestisce con dichiarazioni integrative

Il ruling per la determinazione dell'agevolazione patent box può intervenire dopo anni dalla presentazione dell'istanza. In questo caso, per sistemare le posizioni pregresse è possibile presentare una dichiarazione integrativa per ciascuno degli anni interessati, oppure fare un'unica variazione in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo in cui si è conclusa la procedura.

Viene respinta la proposta del contribuente, che intendeva presentare una unica dichiarazione con variazione in diminuzione nel modello relativo all'ultimo degli anni "chiusi" interessati dall'accordo con l'Agenzia delle Entrate e antecedente all'anno di sottoscrizione dell'accordo. Le risposte delle entrate ha suscitato però alcune perplessità, perché il suo contenuto sembra discostarsi da quanto affermato nella circolare 11 /E del 7 aprile 2016 e nella risposta ad interpello 498 del 23 ottobre 2020.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 29 dicembre 2021 n. 870

Pex: l'holding periodo decorre dalla conversione da azioni speciali ad ordinarie

In una risposta ad interpello, l'Agenzia delle Entrate considera l'operazione di conversione di azioni speciali in azioni ordinarie, al fine di determinare l'inizio del periodo di possesso rilevante ai fini di una successiva cessione con i requisiti pex.

L'holding periodo decorre dal momento della conversione, perché tale operazione individua il momento in cui al detentore delle azioni "di categoria" è attribuito il rendimento «in natura» degli strumenti originariamente sottoscritti.

Agenzia Entrate, Risposta ad Interpello 16.12.2021 n. 818

Compra vendita di partecipazioni: gli indennizzi successivi spettanti all'acquirente riducono il costo di acquisto

Nei contratti di compra vendita di partecipazioni vengono normalmente inserite clausole che prevedono la corresponsione all'acquirente di un indennizzo, da parte del soggetto venditore, in caso si manifestino sopravvenienze o insussistenze nel periodo immediatamente successivo alla cessione.

Dal punto di vista dell'acquirente che riceve queste somme, non si tratta di una sopravvenienza attiva, bensì di una rettifica da operare sul prezzo di acquisto della partecipazione: lo chiarisce una risposta ad interpello fornita dalla direzione centrale dell'Agenzia delle entrate.

Sottolineiamo che la risposta specifica riguarda il quesito posto da un soggetto che adotta i principi contabili IAS, ma che le conclusioni raggiunte sul piano tributario dovrebbero essere applicabili anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali OIC.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 956-2412/2021 de. 1.7.2021

Rimangono holding anche le società in liquidazione

L'articolo 162-bis del TUIR ai fini della classificazione di una società tra gli intermediari finanziari e le società di partecipazione non opera alcuna distinzione tra soggetti in liquidazione e soggetti in normale svolgimento dell'attività. Anche le condizioni quantitative stabilite dalla norma, riguardanti la composizione qualitativa e quantitativa dello stato patrimoniale, prescindono dal fatto che la società sia o meno in liquidazione.

Pertanto, al verificarsi delle condizioni, l'appartenenza alle categorie di soggetti indicate nell'articolo 162-bis del TUIR permane anche per le società che sono state messe in liquidazione.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 17.12.2021 n. 834

Se il risarcimento del danno non riguarda la partecipazione acquistata, è una sopravvenienza tassata senza pex

Nella risposta ad un interpello, l'Agenzia delle entrate ha esaminato il trattamento fiscale di una somma dovuta (sulla base di un lodo arbitrale) come indennizzo ad un acquirente di partecipazioni.

Secondo l'Agenzia, *“ai fini della qualificazione come plusvalenza dell'importo liquidato (...) occorre verificare se esso abbia una natura risarcitoria e, in caso affermativo, quale danno intenda ristorare.”*

Nel caso di specie, la somma determinata nel lodo è, in effetti, volta a risarcire il danno subito dalla società istante per effetto della mala gestione delle controparti, e quindi appare volta a ristorare un danno diverso dalla perdita di valore delle partecipazioni, poiché non si è in presenza di alcuna perdita o danneggiamento delle partecipazioni stesse.

Pertanto, il credito scaturente dal lodo costituisce una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera a), del TUIR, risarcendo un danno diverso da quello considerato all'articolo 86, comma 1, lettera b), del TUIR. Come conseguenza, non sarà possibile neanche applicare il regime pex a questo componente reddituale.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 17.12.2021 n. 823

La vendita di partecipazioni risolta per inadempimento non interrompe l'holding period della pex

Nell'interpello 17.12.2021 n. 824 viene illustrata la situazione di una holding che ha ceduto una partecipazione con un contratto contenente una clausola risolutiva espressa: la cessione viene meno, e quindi si intende risolta di diritto, in caso di mancato pagamento del corrispettivo entro una certa data. Il verificarsi dell'evento rende quindi la cessione priva di effetti per risoluzione del contratto stesso.

L'Agenzia concorda con questa ricostruzione giuridica, e quindi conclude che l'inesistenza nei fatti della cessione non interrompe il periodo di possesso della partecipazione da considerare in eventuali operazioni di vendita successive ai fini dell'applicazione della participation exemption.

Eventuali somme percepite dalla holding (acconti e caparre) e da essa trattenute non avranno di conseguenza natura di corrispettivo per la cessione di partecipazioni, e saranno componenti reddituali integralmente rilevanti.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 17.12.2021 n. 824

I crediti convertiti in partecipazioni possono generare sopravvenienze tassate

Il caso all'esame dell'Agenzia concerne il trattamento fiscale dell'operazione di conversione dei crediti di una società in strumenti finanziari partecipativi, secondo il piano di ristrutturazione del debito rientrante nella procedura di Concordato preventivo, con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 88, commi 4-bis e 4-ter, del Tuir-

Secondo le Entrate, quando la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia dei soci ai crediti (o dalla conversione del credito in partecipazioni) emerge nell'ambito delle procedure concorsuali destinate alla continuazione dell'attività imprenditoriale indicate all'articolo 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR, va determinata in primo luogo quale differenza tra il valore nominale e il valore fiscale del credito (comma 4-bis) e poi assoggettata alla disciplina del comma 4-ter presso la società debitrice, con consumazione delle perdite di periodo e pregresse nonché degli interessi passivi e dell'ACE.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 30.12.2021 n. 887

IVA E IMPOSTE INDIRETTE



LEGISLAZIONE

Le Finanze aggiornano i coefficienti per l'usufrutto e le rendite

In seguito alla fissazione del tasso legale di interesse nella misura dell'1,25 %, il Decreto 21.12.2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. 30.12.2021 n. 309) ha provveduto a rideterminare:

- il valore del multiplo relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di successione e donazione;
- i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie.

Le nuove misure si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertes ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21.12.2021

CREDITI DI IMPOSTA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE



LEGISLAZIONE

Nuove misure per i crediti per investimenti e ricerca e sviluppo

La legge di bilancio 2022 ha previsto la proroga fino al 2025 del bonus investimenti soltanto con riferimento ai beni materiali e immateriali 4.0, mentre l'agevolazione per i beni "ordinari" rimane ferma al 2022.

Sono state modificate anche le percentuali del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Legge 234 del 30 dicembre 2021, Articolo 1, Commi 44-45

Dal 2022 compensazioni fino a 2 milioni di euro

La legge di bilancio 2022 (articolo 1 comma 72) ha innalzato fino a 2 milioni di euro il limite annuale per compensare i crediti d'imposta e contributivi nel modello F24.

Legge 234 del 30 dicembre 2021, Articolo 1, Comma 72

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

Non è elusivo un conferimento congiunto seguito da scissione asimmetrica

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto priva di elementi di abuso una ristrutturazione di un gruppo caratterizzata dai seguenti passaggi:

- due persone fisiche socie di due società (ciascuna al 50 %) conferiscono le intere partecipazioni da essi posseduti in una società holding comune;
- successivamente la holding è oggetto di una scissione asimmetrica per consentire a ciascuno dei soci di detenere mediante una holding personale solo le partecipate di proprio interesse, nell'ambito di un progetto di separazione di attività.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 17.12.2021 n. 830

La trasformazione in società semplice genera sempre tassazione

Anche se viene inserita in una più complessa sequenza di operazioni societarie, tra cui una scissione, la trasformazione di una società commerciale in una società semplice è sempre rilevante sotto il profilo fiscale.

In primo luogo, si considerano realizzate le plusvalenze, in base al valore normale, dei beni posseduti dalla società commerciale.

In secondo luogo, eventuali riserve di utili o in sospensione di imposta presenti nel bilancio della trasformanda si considerano distribuite all'atto della trasformazione.

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2021 n. 811 conferma integralmente quanto più volte sostenuto in passato su questioni analoghe.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 15.12.2021 n. 811

Scissione e perdite fiscali: le condizioni per richiedere il riporto

La risposta a interpello 28.12.2021 n. 864, sia pure respingendo l'istanza di disapplicazione proposta dal contribuente, offre alcuni spunti sulla via da seguire per ottenere la possibilità di riportare perdite superiori al limite del patrimonio netto nell'ambito delle operazioni di scissione.

In particolare, l'Agenzia sottolinea che gli elementi che possono consentire il riporto delle perdite (sempre previa presentazione di specifico interpello) sono:

- la dimostrazione che il compendio scisso ha una autonoma capacità di produrre in futuro redditi imponibili tali da poter compensare le posizioni fiscali pregresse eccedenti di cui si chiede il riporto;

- se il compendio dei beni scissi non rappresenta un ramo di azienda, la dimostrazione che i plusvalori latenti espressi dallo stesso siano almeno pari a tutte le posizioni fiscali di cui il compendio è stato dotato.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 28.12.2021 n. 864

La scissione asimmetrica a favore di beneficiarie preesistenti non è elusiva

La fattispecie rappresentata in una istanza di interpello consiste in una scissione parziale non proporzionale a favore di due società beneficiarie precostituite, ciascuna posseduta in maniera totalitaria da due persone fisiche che sono anche socie della scissa. Per effetto dell'operazione di scissione i soci delle due beneficiarie usciranno, senza conguaglio, dalla compagine sociale della società scissa.

Inoltre, dall'istanza emerge che nessuna delle società scisse e delle società beneficiarie fungerà da contenitore di asset immobiliari/mobiliari da destinarsi all'uso personale e/o familiare dei rispettivi soci.

L'Agenzia ritiene che esistano valide ragioni extra fiscali rappresentate dalla necessità di risolvere il conflitto tra soci e che non vi siano profili di abuso del diritto nella operazione prospettata.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 16.12.2021 n. 820

Conferimenti di minoranza: per le holding criteri ad hoc

Il conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata (articolo 177 comma 2 bis del Tuir) prevede regole specifiche quando oggetto dell'operazione sono quote possedute in una società che ha per attività esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni. In particolare, è richiesto che tutte le partecipazioni indirettamente possedute tramite questa società superino la soglia prevista nella misura del 20 per cento.

La norma non chiarisce in che modo debba essere individuata la prevalenza di questa attività, per cui nell'istanza di interpello è stata avanzata l'ipotesi che si possa fare riferimento ai criteri specificamente individuati dall'articolo 162 bis del Tuir ai fini della definizione delle società "holding".

Secondo l'agenzia delle Entrate, però, l'assenza di un riferimento puntuale nella norma agevolativa non consente di giungere a questa conclusione. Ne deriva che non può essere applicato il criterio dell'articolo 162 bis, ovvero la prevalenza del valore di bilancio delle partecipazioni sul totale dell'attivo.

Al contrario, occorre riferirsi al valore corrente delle partecipazioni: nel caso di specie, questo criterio porta ad innalzare il valore complessivo delle partecipazioni e quindi a considerare la società oggetto di conferimento come destinataria delle norme restrittive (sulle quote di minoranza da esse possedute) del comma 2 bis dell'articolo 177.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 29.12.2021 n. 869

L'affrancamento è possibile anche nella fusione inversa

L'opzione per i regimi di imposta sostitutiva per l'affrancamento dei maggiori valori che emergono in una operazione di fusione è ammessa anche in presenza di una fusione inversa, come ormai da tempo chiarito dall'Amministrazione finanziaria. In questo senso, la risposta ad all'interpello 879 del 29 dicembre 2021 conferma che *"In tema di applicazione della disciplina sull'affrancamento di cui al comma 10-bis dell'articolo 172 ai casi di fusione inversa, si ricorda che non osta alla possibilità per la società incorporante di avvalersi del regime di imposizione sostitutiva (per ottenere l'affrancamento dei maggiori valori iscritti sui beni) la circostanza che in caso di fusione inversa la società incorporante-partecipata iscriva i maggiori valori sui "propri" beni, che già facevano parte, ante fusione, del proprio patrimonio aziendale (cfr. risoluzione n. 111/E del 27 aprile 2009)."*

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 29.12.2021 n. 879

DOTTRINA

Dal notariato uno studio sui conferimenti di partecipazioni

Il Consiglio nazionale del Notariato ha dedicato lo Studio 29-2021-T al tema del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato.

Il documento rappresenta un supporto di carattere generale e di primo approccio allo studio della relativa disciplina, non disdegnando tuttavia la focalizzazione di alcuni aspetti che nell'esercizio della professione possono rivestire particolare importanza.

Nella prima parte sono stati analizzati i profili di carattere generale dell'istituto mediante l'approfondimento dei presupposti della normativa di riferimento e delle relative componenti oggettive e soggettive.

Nella seconda parte invece è stato dedicato maggiore spazio alla verifica delle ricadute connesse all'applicazione dell'art. 177, comma 2 e comma 2 bis, del Tuir in un contesto negoziale più articolato nel quale al conferimento in neutralità delle partecipazioni nella società scambiata faccia seguito la donazione delle azioni o quote ottenute nella società conferitaria.

Consiglio nazionale del Notariato, Studio 29-2021-T

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

INTERPRETAZIONI

Quando il transfer pricing sugli aggiustamenti di prezzo può essere escluso da Iva

Nella risposta ad uno specifico interpello, l'Agenzia delle Entrate ha considerato il caso in cui, nell'ambito di un gruppo internazionale, le regolazioni finanziarie operate a seguito degli aggiustamenti TP, essendo esclusivamente finalizzate a consentire alle consociate comunitarie di conseguire un margine operativo entro lo specifico range individuato dall'analisi di benchmark, non rappresentano il controvalore effettivo né di specifiche cessioni di beni né di autonome prestazioni di servizi fornite dal soggetto destinatario delle somme dovute a titolo di aggiustamenti TP.

Inoltre, questi aggiustamenti di TP, pur comportando per le consociate estere la rilevazione di un extra costo finalizzato ad abbassare il loro margine operativo, non sono correlati in modo diretto con le originarie cessioni di prodotti finiti; anche se i correttivi operati comportano, di fatto, l'imputazione di un maggior costo per le consociate estere non è riscontrabile, sulla base della documentazione prodotta dall'istante, che questo maggior onere sia direttamente collegato alle operazioni (cessioni di beni) già effettuate e, quindi, che lo stesso concretizzi una rettifica in aumento della base imponibile IVA delle stesse.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che le regolazioni finanziarie operate a seguito degli aggiustamenti TP, eseguiti in attuazione della policy TP del Gruppo, siano esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 30.12.2021 n. 884